COMUNE DI GALTELLI'
Provincia di Nuoro

Prot. n. 3659 Galtellì, 21 LUG. 2017

OGGETTO: Ordinanza sequestro allevamento per sospetto focolaio **BLUE TONGUE N. 11/2017.**
Azienda Monne Donato- Cod. Az. IT027NU172 – LOC. SOLOGO.-

Al Sig. Monne Donato – Via A. Moro, n. 34– GALTELLI'
Alla Prefettura – Via Deffenu N U O R O
Alla R.A.S. – Assessorato Igiene e Sanità – Via Roma, 221 C A G L I A R I
Ai Sindaci dei Comuni facenti parte della Azienda U.S.L. n. 3 LORO SEDI
Alle Aziende UU.SS.LL. della Sardegna LORO SEDI
All'Azienda U.S.L. N. 3 - Servizio Veterinario – N U O R O
All'Azienda U.S.L. N. 3 - Servizio Veterinario - Distretto di O R O S E I
Al Comando Stazione CC. - S E D E
Al Comando Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale O R O S E I
COMANDO Guardia di Finanza - NUORO

Per gli adempimenti di competenza, si trasmette copia dell' Ordinanza n. 11 del 20.07.2017

Comune di Galtelli – Ufficio Polizia Munic. – Prov. Nuoro

IL SINDACO
Giovanni Santo Porcu

COMUNE DI GALTELLI'

Provincia di Nuoro

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

08020 – Piazza SS. Crocifisso –Tel. 0784/90005-90095 – Fax 90572

E-mail poliziamunicipale@galtelli.com

ORDINANZA N. 11 DEL 20.07.2017

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. di Nuoro-Distretto di Orosei datata 14.07.2017 ed assunta al Protocollo generale di questo Comune al n. 3645 in data 20.07.2017, con la quale si segnala nell'allevamento ovino Codice aziendale IT027NU172 – sito in agro di Galtellì, località "SOLOGO" di proprietà del Sig. MONNE DONATO, nato Galtellì il 14.01.1962, e residente in Galtellì-Via A. Moro n. 34, è stato rilevato un capo ovino infetto da Febbre catarrale (Blue Tongue);

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. del 08.02.1954, n. 320;
VISTA la Legge 02.06.1988, n. 218 e succ. m.e.i.;
VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
VISTO il D.L.vo 22.05.1999, n. 196;
VISTI i Regolamenti CE n. 999/2001, n. 1069/2009;
VISTA la Decisione 003/2018/CE del 27.03.2003;
VISTO il T.U.EE.LL. n. 267/2000;
VISTO il D.Lvo 9 Luglio 2003 n. 225

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire l'ulteriore diffusione dell'epidemia;

O R D I N A

Che l'allevamento ovino Codice aziendale IT027NU172 – sito in agro di Galtellì, località "SOLOGO" di proprietà del Sig. MONNE DONATO, su meglio generalizzato, è sottoposto a sequestro sanitario cautelativo ed affidato in custodia allo stesso con l'obbligo del rispetto delle seguenti disposizioni sanitarie:

1 - censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero dei capi morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale tenendo conto dei capi nati o morti nel periodo sospetto;
2 - censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo, e in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;
3 - Sia attivata un'indagine epidemiologica dell'allevamento;
4 - Il divieto di spostare fuori dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale;
5 - L'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori se disponibili le attrezzature e locali per applicare tale misura;
6 – Trattamento degli animali, e i dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticide autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'Autorità Sanitaria;
7 – Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
8 – Divieto di spostare per macellazione animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario Ufficiale;
9 - Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed altri oggetti atti alla propagazione della malattia;
10 – Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani, e custodia da parte del detentore degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
11- La distruzione degli animali morti nel rispetto delle normative vigenti;
12 – Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso;

Le infrazioni alla presente Ordinanza, (salvo maggiori pene previste dal Codice Penale per chi diffonde malattie infettive degli animali), sono punite ai sensi della Legge 218/88;

Per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 1265/1934, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 516,45 ad €. 2.582,27;

Fuori dai casi sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/1954 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.549,37 a €. 9.296,22.

Il detentore degli animali, il Servizio Veterinario della ASL n. 3, gli agenti della Forza Pubblica, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente ordinanza.

IL SINDACO
Giovanni Santo Porcu

Comune di Galtelli - Ufficio Polizia Munic. - Prov. Nuoro